

COMUNE DI DORGALI

Prot.16354

Dorgali 14/10/2021

A tutto il personale in servizio presso il Comune di Dorgali
Ai componenti della Giunta e del Consiglio del Comune di Dorgali
Loro Sedi

OGGETTO: D.L. 2.9.2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo alla certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Informativa e Istruzioni per l’accesso alle strutture comunali.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale obbligo è esteso a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le stesse amministrazioni pubbliche, nonché a coloro che nelle stesse ricoprono cariche elettive. Dal 15 ottobre 2021 l’accesso alle strutture comunali sarà pertanto consentito solo a coloro che sono in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) o di idonea certificazione attestante l’esenzione dalla campagna vaccinale, con la sola esclusione degli utenti che vi si rechino per l’erogazione di un servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.

Si rammenta che la Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 è una certificazione digitale stampabile, emessa da una piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. Attraverso l’App “VerificaC19” è possibile leggere il QR code e verificare l’autenticità e validità della Certificazione sia di quelle rilasciate in Italia che negli altri Stati Membri dell’Unione Europea. Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente/prestatore servizio/amministratore ottemperare a tale obbligo, a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Lo scrivente Segretario Comunale, nel ruolo di datore di lavoro, come definito dalle Linee Guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid19 da parte del personale approvare con DPCM del 12.10.2021 ha definito, con proprio Provvedimento n° 1195 del 14/10/2021 un disciplinare contenente le “Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” ex art.1 comma 5 D.L n.127 del 21 settembre 2021. Il disciplinare è pubblicato sul sito web dell’Ente.

I verificatori incaricati eseguiranno la verifica sul possesso e la validità della certificazione verde COVID-19 a campione, sia nel Palazzo comunale che negli altri luoghi interessati, anche in momenti successivi alla rilevazione giornaliera della presenza. Ai verificatori basterà inquadrare il QR Code della Certificazione Verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

I lavoratori dipendenti che al momento del controllo non dovessero esibire la certificazione verde Covid 19 non potranno accedere ai luoghi di lavoro. Inoltre, il personale alle dipendenze dell'Amministrazione che si trovi in tale condizione sarà considerato "assente ingiustificato" fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di verifica successiva alla rilevazione di presenza e/o all'accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori dipendenti/soggetti esterni/amministratori privi di valida certificazione verde che abbiano effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro saranno invitati ad abbandonare il luogo di lavoro. L'accertatore dovrà informare nell'immediato il datore di lavoro della violazione per la trasmissione al Prefetto degli atti relativi alla violazione stessa. Sarà il Prefetto l'unico soggetto abilitato ad irrogare al lavoratore la sanzione amministrativa per la violazione, stabilita in euro da 600 a 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento dell'Ente. Si rinvia, per il dettaglio, al ridetto Protocollo operativo, raccomandandone la puntuale osservanza.

Si dispone che copia della presente sia affissa all'ingresso delle strutture comunali e pubblicata sul sito istituzionale per opportuna conoscenza.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda